



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL SINDACO	
Numero	Data
121	22-07-2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO URBANO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE HAPPY BEACH TREDICESIMA EDIZIONE DAL 24 AL 27 LUGLIO 2026.

ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO URBANO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE HAPPY BEACH TREDICESIMA EDIZIONE DAL 24 AL 27 LUGLIO 2026.

IL SINDACO

Premesso che

obiettivo strategico del Comune di Castelleone è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;

Richiamata la circolare 7 giugno 2017 nr 555/OP/0001991/2017/1 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, che pone in evidenza la necessità di qualificare e individuare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, i dispositivi e le misure che garantiscano sia l'incolumità che la sicurezza delle persone; nella già menzionata circolare tra le misure attinenti alla SAFETY, proprie dell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Considerato che il fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie di vetro all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali va a pregiudicare anche la pulizia e l'igiene del suolo e dell'abitato e che il vetro frantumato costituisce un pericolo per la normale fruibilità degli spazi pubblici;

Atteso che dal 24 al 27 luglio 2026 nel centro storico di Castelleone si svolgerà la tredicesima edizione della manifestazione denominata "HAPPY BEACH" all'interno della quale è prevista anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 50 comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.a del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti *quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*;

Valutati altresì sussistenti i presupposti, a tutela del diritto alla quiete in orario notturno per l'adozione di misure in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione;

Valutato che l'adozione di un provvedimento volto a limitare gli orari di apertura, oltre un certo orario, dei locali di somministrazione e assimilati, nonché degli esercizi di vendita ricadenti nell'area sopra descritta sia strumento più idoneo allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento e di disturbo alla quiete pubblica;

Ritenuto che per le ragioni sopraesposte sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlate alla peculiarità del tempo che caratterizza il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare;

Ritenuto che, per quanto detto sopra, le misure del presente provvedimento risultano essere coerenti con il dettato Normativo Nazionale essendo strettamente connesse a finalità di tutela della Salute Pubblica, Ambiente, Decoro e Sicurezza Pubblica;

Sentita la Polizia Locale in merito alle misure che si adottano con il presente provvedimento, quale

strumento utile a contrastare l'insorgenza di fenomeni di illegalità;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 T.u.e.l.;
- - il R.D. n. 773/1931;
- la L.R. n. 6/2010;
- l'art. 13 della L. n. 689/81;

ORDINA

1. durante lo svolgimento della manifestazione "HAPPY BEACH" dal 24/07/2026 al 27/07/2026, nell'area interessata alla manifestazione ai titolari di pubblici esercizi ed esercizi di vicinato in sede fissa e agli operatori del commercio su aree pubbliche debitamente autorizzati, è fatto **divieto di**:

- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro, anche ove erogate da distributori automatici. La somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri e/o bottiglie di plastica o di carta.
- Consumare in luogo pubblico con bicchieri di vetro, bottiglie di vetro e pure abbandonarli fuori dai locali e fuori dagli appositi contenitori
- Tale divieto non trova applicazione qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate, ma limitatamente al servizio effettuato al tavolo. In caso di asporto dai suddetti locali, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso.
- dar corso a spettacoli musicali se non all'interno dei pubblici esercizi con obbligo di spegnimento della musica alle ore 23.00.
- dar corso all'esecuzione di eventi privati in area pubblica ad eccezione di quelli promossi in seno alla manifestazione dagli organizzatori della stessa.

È ugualmente vietato a chiunque introdurre nelle aree predette, bevande in contenitori di vetro soggette ai divieti sopra esplicitati sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli altri partecipanti anche a titolo gratuito.

2. i giorni compresi dal 24/07/2026 al 27/07/2026 gli esercenti ricadenti nell'area sopra indicata avranno l'obbligo di rispettare i seguenti orari di chiusura:

- per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, nonché agli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto: chiusura obbligatoria
 - sabato 26/07: dalle ore 01:30 alle ore 07:00;
 - domenica 27/07: dalle ore 02:00 alle ore 07:00;
 - lunedì 28/07: dalle ore 01:30 alle ore 07:00.

Tale limitazione vale anche per la vendita da asporto.

Si dà atto che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e attraverso il sito internet comunale

AVVERTE

che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00;

DISPONE INFINE

che il presente atto sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Castelleone ed invio ai mezzi di informazione,

MANDA

alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato il presente provvedimento per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso della presente ordinanza

il Sindaco

dr. Federico Marchesi